



COMUNE DI CIGOLE (BS)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

N. 8

Codice	Rev.	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	Data
						Gennaio 2005

SINDACO:
SEGRETARIO:
TECNICO COMUNALE:

Rag. Patrizia Cherubini
Dott.ssa Gerardina Nigro
Dott. Arch. Claudia Bassi

REDATTO DA:

Dott. Geol. Guido Cadeo
via Francesca, 83 25026 Ponteviso Loc. Chiesuola (BS)
tel. 0309930564 - 0309930577
e-mail: info@cadeorossi.it

COLLABORAZIONE:

Dott.ssa Geol. Andreina Bonetta

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

*ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002
e successiva D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003*

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE	4
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	5
ART. 3.1 – FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA.....	7
ART. 3.1.1 – NOTA PER LE RECINZIONI.....	7
ART. 3.2 – FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA	8
ART. 3.2.1 – NOTA PER LE RECINZIONI.....	8
ART. 4 - NORME DI TUTELA.....	9
ART. 4.1 – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	10
ART. 4.1.1 – LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO	10
ART. 4.1.2– OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	10
ART. 4.2. – NORME PER LE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA (METRI 10).....	12
ART. 4.2.1 – ATTIVITA’ VIETATE.....	12
ART. 4.2.2 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	13
ART. 4.2.3 – NOTE	14
ART. 4.3. – NORME PER LE FASCE A MEDIO GRADO DI TUTELA (METRI 4)	15
ART. 4.3.1 – ATTIVITA’ VIETATE.....	15
ART. 4.3.2 – ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 4.3.3 – NOTE	16
ART. 5 – PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE.....	17
ART. 5.1 – OPERE DI ATTRAVERSAMENTO.....	17
ART. 5.2 – OPERE DI REGIMAZIONE IDRULICA.....	18
ART. 5.3 – SOTTOPASSI	18
ART. 5.4 – IMBOCCO CORSI D’ACQUA INTUBATI.....	19
ART. 5.5 – ARGINI	19
ART. 5.6 – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE).....	19
ART. 6 – FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....	20
ART. 7 – CORSI D’ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI.....	21
ART. 7.1 – ADEGUAMENTO DEI TRATTI TOMBINATI DEI CORSI D’ACQUA	21
ART. 8 – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA.....	23
ART. 9 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA	25
ART. 9.1 – NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	25
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISTANZA AUTORIZZATIVA.....	26
ART. 11 – ALTRE PROCEDURE.....	28
ART. 11.1 – MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA.....	28
ART. 11.2 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	29
ART. 11.3 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	29
ART. 11.4 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	29
ART. 11.5 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	29
ART. 12 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	30
ART. 13 – ELENCO DEI CORSI D’ACQUA.....	31

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Cigole ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

ART. 2 – RETICOLO IDRICO MINORE

In conformità ai contenuti dell'allegato B alla **D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950** è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

Tale elaborato è composto dai seguenti allegati:

- **ALLEGATO N. 1 – Relazione:** indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore e le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso d'acqua.
- **ALLEGATO N. 2 – Idrografia superficiale del territorio comunale (scala 1:5.000):** rappresenta l'idrografia del territorio comunale.
- **ALLEGATO N. 3 –Reticolo idrico principale – Reticolo idrico minore (scala 1:5.000):** individua sia il reticolo idrico principale, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica, costituito dai corsi d'acqua inseriti nell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 sia il reticolo idrico minore, di competenza comunale, definito secondo i criteri indicati nell'Allegato B della sopraccitata D.G.R..
- **ALLEGATO N. 4 – Reticolo idrico principale e relative fasce di rispetto– Reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto (scala 1:5.000):** sono cartografate le fasce di rispetto definite per il reticolo idrico minore e principale e le fasce di pertinenza fluviale del reticolo idrico principale definite nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della l. 183/89.
- **ALLEGATO N. 5 – Reticolo idrico minore con relative fasce di rispetto e azzonamento P.R.G. all'interno del perimetro del centro edificato (scala 1:2000):** cartografia riguardante la porzione di territorio all'interno del centro edificato. Sono individuati: il reticolo idrico minore e principale, le relative fasce di rispetto, l'azzonamento del P.R.G. ed i vincoli esistenti.
- **ALLEGATO N. 6 – Documentazione fotografica** di ciascun corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore e principale
- **ALLEGATO N. 7 – Planimetria con posizione di scatto fotografie (scala 1:10.000)**
- **ALLEGATO N. 8 – Regolamento di Polizia idraulica.**

L'elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

A tutela dei corpi idrici del territorio comunale di Cigole sono state istituite **2 tipologie di fasce di rispetto**:

- FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA
- FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA

Le suddette fasce presentano estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale; all'interno di esse alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

Nell'individuazione delle fasce di rispetto è stata posta particolare attenzione agli studi redatti ai sensi della L.R. 41/97 (Studio Geologico propedeutico al PRG Comunale) e ad eventuali indicazioni relative alla perimetrazione delle aree a limitata fattibilità legate a potenziale esondazione dei corsi d'acqua contenute nel regolamento della suddetta legge.

In ogni caso, l'individuazione delle fasce è stata svolta vagliando le conoscenze storiche locali in particolare rispetto a eventuali zone caratterizzate da eventi esondativi, erosivi o di divagazione dell'alveo e, in generale, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini manutentivi. Ulteriori elementi di riferimento sono rappresentati dall'assetto urbanistico e dalla tutela degli insediamenti.

Come da normativa, *“le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria”*.

La tutela delle aste fluviali è altresì espletata attraverso la definizione di norme generali di tutela dei corsi d'acqua.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione è necessario riportare l'esatta delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatta ubicazione degli elementi idrografici, riportati nella carta del reticolo idrografico (ALLEGATO N.4).

Alla porzione di reticolo costituita da corsi d'acqua poco pronunciati (in prevalenza canali di scolo interpoderali e canalette di raccolta delle acque a tergo di sedi stradali) non sono state attribuite fasce di tutela, in considerazione dello scarso significato che tali corsi rivestono dal punto di vista idrografico. In ogni caso, si raccomanda, in coincidenza di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica.

Le norme generali di tutela si applicano a tutti i corsi d'acqua rilevati e riportati nella tavole cartografiche in allegato. Tali norme disciplinano gli interventi che interessano direttamente l'alveo del corso d'acqua e sono volte a salvaguardarne l'equilibrio idrologico.

Le aree comprese entro le fasce di tutela dei corsi d'acqua sono assoggettate alle norme specifiche.

I riferimenti normativi sono costituiti, oltre al R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904 da:

- D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 s.m.i. dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
- Artt. 9-29-30-39 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Artt.39-41 del D.Lgs. 152/1999 come s.m.i. dal D.lgs 258/00;
- D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22.

ART. 3.1 – FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA

L'alto grado di tutela deriva sia dalla necessità di riservare una naturale zona di espansione alle acque durante eventi esondativi sia alla possibilità che l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le sponde e l'alveo del corso d'acqua provochino situazioni di rischio.

L'istituzione di questa fascia risulta, inoltre, indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale oltre che per assicurare lungo i corsi d'acqua uno spazio con significato ambientale e paesaggistico in accordo con l'obiettivo di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, come suggerito dal PAI.

La fascia ad alto grado di tutela assume una larghezza di metri 10 da ciascuna sponda e deve essere misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa. Essa è pertinente al reticolo idrico principale (F. Mella) e alle aste di ordine maggiore dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore presenti nel territorio comunale all'esterno del perimetro del centro edificato nel vigente P.R.G., così come riportati nella carta del reticolo idrico.

Per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende per 4 m da ciascun lato, allo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Si evidenzia la difficoltà di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia per i tratti intubati, si raccomanda quindi di attenersi alla distanza indicata nel presente elaborato tecnico normativo.

ART. 3.1.1 – NOTA PER LE RECINZIONI

Per quanto riguarda le recinzioni sono stabilite le seguenti distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d'acqua:

- metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche

ART. 3.2 – FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA

L'istituzione di una fascia di rispetto a medio grado di tutela nasce dall'esigenza di salvaguardare le aste di ordine minore appartenenti al reticolo idrografico minore e di garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale; in tale fascia sono prescritti dei vincoli meno restrittivi rispetto a quelli della fascia precedente.

La fascia a medio grado di tutela si estende per una larghezza di metri 4 da ciascuna sponda del corso d'acqua e deve essere misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Essa è pertinente alle aste di ordine maggiore dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore presenti nel territorio comunale all'interno del perimetro del centro edificato nel vigente P.R.G., così come riportati nella carta del reticolo idrico.

Laddove si evidenzia una sovrapposizione di entrambe le fasce di tutela (medio e alto grado), le norme prevalenti sono quelle relative alla fascia ad alto grado.

Anche in questo caso per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende per 4 m da ciascun lato, al fine di permettere gli interventi di manutenzione. Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Si ribadisce la difficoltà di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia, in particolare per i tratti intubati, si raccomanda quindi caso per caso di attenersi al metodo per la determinazione dell'estensione di tale fascia, come indicato nel presente regolamento.

ART. 3.2.1 – NOTA PER LE RECINZIONI

Per quanto riguarda le recinzioni sono stabilite distanze minime pari a m 4 da mantenere dalla sponda del corso d'acqua indipendentemente dalla tipologia di recinzione.

ART. 4 - NORME DI TUTELA

La normativa che regola le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale e nelle relative fasce di rispetto, laddove manca il riferimento specifico, è costituita oltre che dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e dalla successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 in oggetto, anche dal R.D. 523 del 1904 che disciplina le attività di polizia delle acque pubbliche, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Si osserva che, in base alla giurisprudenza corrente, tali norme possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per il reticolo minore di competenza dei Consorzi di Bonifica la normativa regolante è il R.D. 368 del 1904, artt. 132, 133, 134, 135 e 138, che disciplina le attività vietate, quelle autorizzate previa richiesta o quelle soggette al "nulla osta" idraulico. Gli obblighi per i possessori o affittuari dei terreni perimetrali alla bonifica sono definiti dall'art. 140 dello stesso decreto, mentre le contravvenzioni sono regolate dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150.

Per le opere assoggettate ad autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie affinché tali opere non producano conseguenze negative sul regime delle acque.

Le attività che ottengono autorizzazione devono garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 4.1 – NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

ART. 4.1.1 – LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO SUL RETICOLO IDRICO

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, **è fatto divieto assoluto:**

- a) di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (non ancora emanato);
- b) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- c) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- d) la realizzazione di opere che impediscano l'accesso al corso d'acqua;
- e) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione è possibile il loro interrimento al di sotto del livello di fondo dell'alveo. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
- f) il danneggiamento, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le rive dei corsi d'acqua;
- g) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione delle velocità della corrente;
- h) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- i) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- j) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

ART. 4.1.2– OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da

- pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
 - d) la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
 - e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Si rimanda all'art. 5.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.. Si rimanda all'art. 5.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili; Si rimanda all'art. 5.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 - k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
 - l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
 - m) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 8 (Scarichi in corso d'acqua);
 - n) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
 - o) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 8 (Scarichi in corso d'acqua);
 - p) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
 - q) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4.2. – NORME PER LE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA (METRI 10)

ART. 4.2.1 – ATTIVITA' VIETATE

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- b) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo.
Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- c) il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- e) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- f) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- h) l'apertura di cavi, fontanili e simili nelle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- i) realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive;
- j) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- k) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- l) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- n) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- o) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto

ART. 4.2.2 – OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, che può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio.

I lavori e gli atti in oggetto sono i seguenti:

- a) interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sui regime del corso d'acqua;
- b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. n. 457/1978;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- g) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- h) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- i) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento. Si rimanda all'art. 5.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- j) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- k) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- l) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- m) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. lgs. n. 22/1997;
- n) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio

attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

- o) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- p) interventi di sistemazione a verde;
- q) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
- r) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- s) posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.
- t) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- u) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

ART. 4.2.3 – NOTE

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 4.3. – NORME PER LE FASCE A MEDIO GRADO DI TUTELA (METRI 4)

ART. 4.3.1 – ATTIVITA' VIETATE

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico (movimenti di terra), idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- b) realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) insediamenti di attività produttive;
- d) interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- e) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazione;
- g) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine.

ART. 4.3.2 – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono consentiti, solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, in aggiunta agli interventi già indicati per le fasce ad alto grado di tutela (art.4.2.2.), le attività seguenti:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. n. 457/1978;
- b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità Competente; gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento è subordinato all'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili allagamenti dell'area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza, delle aree circostanti;
- d) interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto

- idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- e) impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
 - f) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - g) il rimodellamento del terreno può essere concesso, solo laddove fa parte di un progetto di sistemazione idraulica che consideri l'influenza che gli interventi inducono a monte e a valle dell'area;
 - h) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità Competente.

ART. 4.3.3 – NOTE

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 5 – PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da documentazione tecnica come da specifiche dettate dall'art. 10 comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

ART. 5.1 – OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

In merito alla realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) si precisa che:

- gli attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà dell'autorità competente di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
- in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*" e quelli contenuti nella D.G.R. 29 ottobre/2001 n.7/6645.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione idraulica mediante le spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

E' vietato il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

ART. 5.2 – OPERE DI REGIMAZIONE IDRULICA

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

ART. 5.3 – SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate,

non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

ART. 5.4 – IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

A sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Per i corsi d'acqua coperti, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

ART. 5.5 – ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART. 5.6 – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

In particolare per quanto concerne la posa di canalizzazioni agricole in calcestruzzo si dovrà fare specifico riferimento a quanto espressamente disciplinato dal vigente "Regolamento comunale per il verde" e dalle N.T.A. vigenti.

ART. 6 – FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati e gli altri immobili esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza variazione di posizione e forma.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 7 – CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

All'attualità tale regolamento regionale non è stato ancora emanato.

Ad eccezione di diverse specifiche imposte dal suddetto regolamento, è comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: *“i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”*.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

ART. 7.1 – ADEGUAMENTO DEI TRATTI TOMBINATI DEI CORSI D'ACQUA

Si riporta qui di seguito, quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

comma 1. “I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli

eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”;

comma 2. “L’Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.

ART. 8 – SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico "*Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali*" che:

- al comma 1, in merito alle modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico, rimanda ad apposita direttiva, all'attualità non ancora emanata;
- al comma 2 precisa che nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili;
- al comma 3 specifica i contenuti previsti della suddetta direttiva da promulgare ad opera della stessa Autorità di Bacino;
- al comma 4 (conclusivo) illustra il compito di verifica assunto dai Consorzi di Bonifica, ove presenti.

L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 10 (Documentazione richiesta all'atto dell'istanza) del presente regolamento. In particolare, nell'ambito della relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica*" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001).

In adeguamento a quanto disposto dall'ultimo comma e dai disposti della D.G.R. 13950 del 1/8/2003, qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti, a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) delle D.G.R. in oggetto, od interferisca con gli stessi, oltre all'istanza di autorizzazione allo scarico all'autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate, al fine di recepire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere le opportune situazioni di sicurezza. Altro strumento di riferimento in tema di scarichi è il Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Deve essere garantito il rispetto, in particolare, di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla "*riduzione delle portate meteoriche drenate*".

Tali indicazioni, pur non essendo considerate vincolanti dal legislatore, costituiscono il riferimento principale per la progettazione in ordine alla riduzione delle portate meteoriche drenate, agli scaricatori di piena, alle vasche di accumulo, alle portate meteoriche da sottoporre a trattamento, in particolare al fine di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità fissati, confermati e resi vincolanti con la D.G.R. 13950 del 1/8/2003:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

Come specificato nella D.G.R. 13950 del 1/8/2003 *i suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:*

- *aree montane;*
- *portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Grembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella , Chiese, Mincio.*

In ogni caso, il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree di ampliamento e di espansione industriale, nelle quali possono essere realizzati gli insediamenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 marzo 1990, n. IV/1946 (in merito alla necessaria separazione delle acque di prima pioggia).

I bacini di accumulo, dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia secondo i criteri tecnici previsti nel P.R.R.A. e dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

Per qualsiasi intervento di nuova fabbricazione o ampliamento o rifacimento, in cui è prevista la ricostruzione delle opere di raccolta e/o smaltimento delle acque meteoriche, si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

ART. 9 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia rispetto.

ART. 9.1 – NUOVE LOTTIZZAZIONI

Per le aree edificabili previste dal P.R.G. interessate da corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i citati progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

E' comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I progetti di sistemazione idraulica in un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzii le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all' art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione redatte in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ATTO DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e/o di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale.

Considerato che nel territorio comunale di Cigole la maggior parte dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è gestita a livello locale da Consorzi che svolgono, sul territorio comunale, attività di derivazione, distribuzione di acqua in agricoltura nonché manutenzione del corso d'acqua stesso, **dovranno essere preventivamente sentiti i Consorzi gestori del corso d'acqua oggetto d'intervento.**

Le domande dovranno essere corredate da:

1. Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:

- inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
- motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche di portata;
- attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;
- relazione idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 e D.M. 16/01/1996 e s.m.i;
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000 (CTR);
- estratto o in copia del P.R.G. del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;

- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
- planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- documentazione fotografica.

3. Altri eventuali Allegati:

- pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica;
- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini ambientali (l. 1497/39 e 431/85) se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

ART. 11 – ALTRE PROCEDURE

ART. 11.1 – MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

ART. 11.2 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive ovvero in totale o parziale difformità da quanto autorizzato, sarà disposto con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 11.3 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

ART. 11.4 – PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 11.5 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di controllo dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze sono volte all'individuazione nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

I canoni di polizia idraulica sono individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003. Suddetti canoni sono introitati dai Comuni per il reticolo minore di competenza comunale e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell' € calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).

ART. 12 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a: fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

ART. 13 – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

L'unico corso d'acqua presente sul territorio comunale di Cigole contenuto nell'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003, è il Fiume Mella, ritenuto principale per tutto il suo corso e sfociante nel Fiume Oglio. Tale corso d'acqua è quindi di competenza della Regione Lombardia che provvederà al calcolo e all'introito dei canoni di polizia idraulica oltre che alla manutenzione e alla gestione del corso d'acqua stesso.

Sono di seguito riportati gli elenchi dei corsi d'acqua rilevati sul territorio comunale e facenti parte del reticolo idrico minore. Nella prima tabella (**tabella 13.1**) è presentata la classificazione dei corsi d'acqua con indicazione circa il codice progressivo attribuito, la denominazione, l'origine, la foce, il grado di demanialità, il grado di tutela assegnato, l'ente competente alla Polizia Idraulica.

Nella tabella successiva (**tabella 13.2**) è riportata integralmente la classificazione ufficiale dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "Mella e dei fontanili n. 10", come previsto dall'Allegato D alla D.G.R. n. VII/7868 del 2002.

Essi sono corredati della denominazione e del codice S.I.B.I.Te.R. (Sistema Informativo Bonifica Irrigazione Territorio Rurale). Si evidenzia che tale Consorzio risulta all'attualità non operativo, anche le competenze su tali corsi d'acqua sono temporaneamente demandate al Comune di Cigole.

Tab. 13.1 – Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

Codice Progressivo	Denominazione	Canali e vasi derivati	Origine	Foce	Demaniaità del corso	Grado di tutela per tratta	Ente competente
Cg1	Fosso Caglione		Da acque colatizie e dal ramo Cavoncello (Cv1) in Comune di San Gervasio	Seriola Lusignolo in territorio comunale di Milzano	Parziale	Alto	Consorzio (*)
		Cg2	Colatizie	Seriola Lusignolo (Ls1)	Totale	Alto	
Cgl1	Vaso Cigola		Impianto di sollevamento dal fiume Mella	Fiume Mella	Totale	Alto e medio	Consorzio (*)
		Cgl2	Vaso Cigola (Cgl1)	Fiume Mella	Totale	Alto	
		Cgl3	Vaso Cigola (Cgl1)	Fiume Mella	Totale	Alto	
		Cgl4	Vaso Cigola (Cgl1)	Fiume Mella	Parziale	Alto e medio	
Mr1	Roggia Martinoni		Impianto di sollevamento Martinoni dal fiume Mella	Seriola Milzana (Ml1)	Parziale	Alto e medio	Consorzio (*)
		Mr2	Dal Fiume Mella e da Roggia Martinoni (Mr1)	Roggia Martinoni (Mr1)	Parziale	Alto	
		Mr3	Roggia Martinoni (Mr1)	Terminale irriguo e Roggia Martinoni (Mr1)	Totale	Alto	
		Mr4	Ramo Mr3	Terminale irriguo	Totale	Alto	
		Mr5	Colatizie		Totale	Alto e medio	
		Mr6	Roggia Martinoni (Mr1)	Terminale irriguo	Totale	Alto	
		Mr7	Roggia Martinoni (Mr1)	Terminale irriguo	Parziale	Alto	
Ml1	Seriola Milzana		Territorio comunale di Manerbio	Fiume Mella in territorio comunale di Milzano	Totale	Alto e medio	Comune
		Ml2	Colatizie	Fiume Mella	Totale	Alto	
		Ml3	Seriola Milzana (Ml1)	Fosso Caglione (Cg1)	Totale	Alto	
		Ml4	Seriola Milzana (Ml1), colatizie	Fosso Caglione (Cg1)	Totale	Alto	
		Ml5	Colatizie	Fosso Caglione (Cg1)	Totale	Alto	
		Ml6	Colatizie	Ramo Ml5	Parziale	Alto	
		Ml7	Seriola Milzana (Ml1)	Seriola Milzana (Ml1)	Totale	Alto e medio	
		Ml8	Colatizie	Seriola Milzana (Ml1)	Totale	Alto e medio	
		Ml9	Colatizie	Seriola Milzana (Ml1)	Totale	Alto	
Ls1	Seriola Lusignolo		Fontanili in territorio comunale di Manerbio e colatori della zona	Fiume Mella in territorio comunale di Milzano	Totale	Alto	Consorzio (*)

(*) Consorzio di Bonifica "Mella e dei fontanili n. 10" alla data attuale non operativo.

Tabella 13.2. - Corsi d'acqua contenuti nell'Allegato D della D.G.R. alla n. VII/7868 del 25/1/2002 presenti sul territorio comunale di Cigole.

Denominazione	Codice SIBITER	Consorzio di bonifica competente
Fosso Caglione	23	Consorzio Mella e dei fontanili
Vaso Cigola	132	Consorzio Mella e dei fontanili
Vaso Martinoni	164	Consorzio Mella e dei fontanili
Seriola Lusignolo	91	Consorzio Mella e dei fontanili

APPENDICE

NORME TECNICHE RIGUARDANTI
LE FASCE FLUVIALI DEL FIUME MELLA

ESTRATTE DA:

“NORME DI ATTUAZIONE”

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

*(Adottato con delibera del Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/2001 del 26 aprile 2001)*

Art. 1. Finalità e contenuti

.....*omissis*

5. Allorchè il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano tra loro incompatibili.
6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il riempimento delle coltivazioni a pioppeto.

.....*omissis*

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce di rispetto fluviali classificate come segue.
 - Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
 - Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 dal Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
 - Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

- d)** le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione stabilizzante delle sponde e riduzione delle velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e)** la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f)** il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
- 3.** Sono per contro consentiti:
 - a)** i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b)** gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c)** le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d)** di prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e)** la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f)** i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g)** il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - h)** il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i)** il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l)** l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m)** l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
- 4.** Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
- 5.** Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a originare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d' acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto nell'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui l'art. 1, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischi alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti dell'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime il parere vincolante di compatibilità con le finalità del seguente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 42, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

.....*omissis*

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive contenenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 29 maggio 2000 n. 241, e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 34, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi

proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori di fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che questi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20;

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
 - a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire nelle Fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D. L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.